



CITTÀ DI SACILE

PIAZZA DEL POPOLO 65 - 33077 SACILE (PN)
C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023 IN COMUNE DI SACILE (CIG gara: **00000000**). CIG DERIVATO: **00000000**.

L'anno duemiladiciotto, il giorno **00** del mese di **mese**, nella residenza municipale sita in **indirizzo** n. **numero civico**

avanti a me

Nome e Cognome, nato/a il **gg/mm/aaaa** a **Luogo di nascita (PV)** e domiciliato per la carica presso il Comune di Sacile in **indirizzo** n. **numero civico**, Segretario del Comune di Sacile come da decreto sindacale n. **0000** del **00.00.0000**, autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del Comune di Sacile, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti i Signori:

- **Nome e Cognome**, nato/a il **gg/mm/aaaa** a **Luogo di nascita (PV)**, domiciliato/a per la sua carica presso il Comune di Sacile in Piazza del Popolo 65 a Sacile, nella sua qualità di coordinatore dell'Area Finanziaria Tributi Personale, che interviene nel presente atto in esecuzione della determinazione n. **00** del **gg/mm/aaaa**, in rappresentanza e per conto del Comune di Sacile - C.F. 80001830936, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità "Comune";
- **Nome e Cognome**, nato/a il **gg/mm/aaaa** a **Luogo di nascita (PV)** e residente a **Comune (PV)** in **indirizzo, n. civico**, domiciliato per la sua carica presso **Ragione Sociale** in **indirizzo, n. civico Comune (PV)**, nella sua qualità **carica sociale**, che agisce in nome e per conto e quale legale rappresentate di **Ragione Sociale** - Codice fiscale e Partita I.V.A. **00000000000**, che nel prosieguo verrà chiamata per brevità "Appaltatore";

I predetti soggetti della cui identità io Segretario Rogante sono certo, rinunciano, me consenziente, all'assistenza dei testimoni

PREMESSO

1. con determinazione a contrarre n. **00** del **gg/mm/aaaa** del responsabile dell'area finanziaria tributi personale, il Comune ha indetto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura selettiva per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto, demandando alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva (di seguito "CUC") lo svolgimento della procedura di gara;
2. con determina a contrarre n. **00** del **gg/mm/aaaa**, la CUC ha assunto l'incarico per lo svolgimento della gara di cui al precedente capoverso, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del Codice;
3. che con determinazione n. **00** del **gg/mm/aaaa** del responsabile dell'area finanziaria tributi personale il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023 è stato affidato a **Ragione Sociale** per un importo contrattuale presunto di € **000.000,00** IVA esclusa;

4. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 lett a), del Codice;
5. l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, comma 5, del Codice;
6. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed i relativi allegati (di seguito "capitolato speciale"), nonché la lettera d'invito ed il disciplinare - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
7. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VOLENDOSI ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'allegato "Offerta" ed il "Capitolato speciale".

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- d. delle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

Il Comune provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Articolo 2 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi Imposta Comunale sulla Pubblicità ICP e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni DPA, regolamentati dal Capo I del d.lgs n.507 del 15 novembre 1993 e s.m.i.

Per la descrizione dettagliata di detto servizio, si rinvia alle previsioni del Capitolato speciale.

Articolo 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 60 mesi (cinque anni), a decorrere dalla data 01.01.2019, ovvero dalla data di effettivo avvio della gestione in caso di eventuale differimento dovuto a ritardi nel completamento della procedura di aggiudicazione o di stipulazione del contratto, e termine al 31.12.2023.

Alla scadenza del periodo appena indicato la concessione si intenderà cessata senza obbligo alcuno di disdetta e l'appaltatore dovrà restituire al Comune di Sacile tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni.

Articolo 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € (), IVA esclusa, corrispondenti all'applicazione dell'aggio offerto sull'importo presunto delle riscossioni, pari ad € 163.000,00 l'anno per cinque anni.

Il servizio sarà erogato in modalità "a consumo". La valorizzazione avviene sulla base delle entrate tributarie riscosse nel corso del servizio (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) applicando l'aggio del 00,00% esplicitato dall'Appaltatore in sede di gara nella propria offerta economica, fisso per tutta la durata del contratto (valore da intendersi iva esclusa).

Si precisa che l'importo contrattuale è stato determinato sulla base di quanto indicato nella progettazione del servizio e nel Capitolato speciale, e che le attività ivi indicate sono da intendersi quali quantità presunte per il Comune e non rappresentano in alcun modo un impegno al pagamento per l'intero ammontare.

Articolo 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Comune potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da questo incaricati.

L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Comune di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di sette giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Articolo 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore, se cooperativa, si obbliga, in applicazione della Legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica", con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti, ed in particolare l'esibizione del libro matricola e del foglio paga.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Articolo 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'articolo 7 della citata normativa.

Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.anticorruzione.it. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 2016/679 e dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i....

- L'Appaltatore, in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" si obbliga a:
- collaborare con il Titolare del trattamento all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- collaborare con il Titolare del trattamento all'evasione delle richieste degli interessati;
- verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza degli accessi agli stessi;
- individuare le persone autorizzate al trattamento, garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento;
- redigere e tenere aggiornato l'apposito Registro delle attività di trattamento;
- coordinare le operazioni di trattamento;
- comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi elemento nuovo, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento dei dati personali;
- comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali violazioni dei dati (data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocimento ai soggetti interessati;
- nel caso emergano necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato, informarne tempestivamente il Titolare del trattamento;
- ricorrere a uno o più sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per l'esecuzione di specifiche attività previste dal servizio, esclusivamente previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

L'Appaltatore in nessun caso potrà comunicare, diffondere, utilizzare autonomamente diversi da quelli sopra indicati i dati personali oggetto del trattamento.

In caso di mancata accettazione della nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare dal Comune.

Articolo 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI - OBBLIGO DI MANLEVA

L'Appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare:

A. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:

- a) per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto;
- b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00;

Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio
- l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative di materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia con un sotto limite non inferiore a € 50.000,00;
- la responsabilità civile incrociata ed il sub-appalto;
- i danni da incendio delle cose dell'appaltatore o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 500.000,00.

B. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 con sotto limite per persona lesa non inferiore a € 1.500.000,00.

Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "loss occurrence". Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto in bozza al Comune ed acquisire il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.

Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente contratto e dovranno essere presentata in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

L'Appaltatore non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di scopertura assicurativa.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni.00).

L'Appaltatore si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

Articolo 10 - SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare alcuna prestazione in subappalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

OPPURE

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del Codice.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Comune il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Articolo 11 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

I conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, sui quali dovranno essere disposti i pagamenti sono i seguenti:

1. conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____;

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

- a. nome cognome _____ (C.F. _____) nato/a a _____ il .../.../..... residente a _____ in qualità di _____;
- b. nome cognome _____ (C.F. _____) nato/a a _____ il .../.../..... residente a _____ in qualità di _____;

2. conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____;

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

- a. nome cognome _____ (C.F. _____) nato/a a _____ il .../.../..... residente a _____ in qualità di _____;
- b. nome cognome _____ (C.F. _____) nato/a a _____ il .../.../..... residente a _____ in qualità di _____;

L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pordenone.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Articolo 12 - CLAUSOLA DI CONTRATTO TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (T&T)

Si richiama integralmente l'allegato 2 "Clausola di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità" di cui all'allegato "Guida di ITACA alla Trasparenza e Tracciabilità", con particolare riferimento alle penali previste al punto 5 dell'allegato richiamato.

Articolo 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € **0.000,00** resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice, in favore del Comune, rilasciata da [redacted] in data [redacted] (polizza n. [redacted]). La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (60 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

Articolo 14 - RECESSO

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale

decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

Articolo 15 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'articolo 106, comma 1 lettera d), del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'articolo 106, comma 13, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il Comune, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG derivato n. **0000000** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 17 - PENALI E RILIEVI

Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio, tali comunque da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il Comune di Sacile si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare le seguenti penali:

- interruzione del servizio: **€ 200,00 per ogni giorno di ritardo;**
- mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all'art. 4 del D.M. 26 aprile 1994 o per la mancata consegna al Comune di Sacile delle rendicontazioni e dei report di cui all'art. 14: **€ 150,00 per ogni giorno di ritardo;**
- inosservanza degli obblighi previsti dal capitolato speciale o dai Regolamenti, di negligenza nell'esecuzione del servizio, di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara: **da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità.**
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e di igiene sul lavoro, ove ne sia derivato danno grave, comunque da non rientrare nelle fattispecie dei reati penali: **€ 500,00 per ogni contestazione;**

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a causa di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state

acquisite ma valutate negativamente dal Comune, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Articolo 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- cumulo di tre reiterate e gravi violazioni in un anno degli obblighi contrattuali adeguatamente documentate, non risolte a seguito di formali diffide da parte del Comune di Sacile;
- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'appaltatore che renda impossibile la prestazione del servizio;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza;
- negli ulteriori casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi di riservatezza (art.7); trattamento dei dati personali (art.8); subappalto (art. 10); tracciabilità dei flussi finanziari (art. 11); cauzione definitiva (art. 13); risoluzione per decadenza dei requisiti morali (art. 19); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (art. 16); obblighi a carico dell'appaltatore (art. 24).

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Articolo 19 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 80.

Il Comune può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'articolo 108, comma 1, del Codice.

Articolo 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Articolo 21 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'articolo 106 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 – lettera e) del Codice, il Comune si riserva di richiedere modifiche non sostanziali, in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 22 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COORDINATORE DEL SERVIZIO

Il Comune nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano

corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

La Società indicherà il nominativo di un coordinatore per il servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Articolo 23 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo in favore dell'appaltatore per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è stabilito ad aggio nella misura del 00% sul valore lordo dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione riscossi, come da offerta presentata in sede di gara, oltre all'IVA nelle forme di legge.

Le riscossioni dei tributi ICP e DPA versati dagli utenti vengono eseguite direttamente sul conto corrente postale intestato al Comune di Sacile, al quale l'appaltatore può accedere per le operazioni di rendicontazione trimestrale mentre il pagamento dell'aggio verrà disposto previo ricevimento della fattura.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'appaltatore potrà emettere fattura, con cadenza trimestrale.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare).

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Sacile – (C.F. 80001830936) – Piazza del Popolo 65 – 33077 Sacile (PN) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, il CIG derivato n. 0000000.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Il dettaglio delle informazioni riferibili al Comune necessarie per l'invio della fattura elettronica reperibili nel sito (www.indicepa.gov.it) sono le seguenti:

P.IVA	CODICE IPA	CODICE UNIVOCO UFFICIO	NOME UFFICIO
00262850936	c_h657	UFKYIC	Uff_eFatturaPA

Il Comune rientra altresì nell'ambito applicativo dello split-payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Articolo 24 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 25 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio presso un ufficio allo scopo strutturato, ubicato ad una distanza non superiore a 15 km dal Comune di Sacile, come meglio specificato all'articolo 10 del capitolato speciale.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

Articolo 26 - CONTROVERSIE

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà esclusivamente quello di Pordenone.

Articolo 27 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'art. 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di € 45,00 per l'intero atto.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini fiscali le prestazioni dedotte nel presente atto, redatto su supporto informatico in un unico originale, sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n.131/1986.

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Sacile ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.

Questo atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza con mezzo elettronico a norma del D.P.C.M. 03.08.1962, con imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 22.02.2007, mediante modello unico informatico, occupa diciassette facciate intere fino a qui.

Dopo di che il contratto viene firmato digitalmente dai signori contraenti e da me Segretario Generale rogante.

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art.47-ter, comma 3, della L. 89/1913 e s.m.i., la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f) del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Comune

Nome e Cognome sottoscrittore

L'appaltatore

Nome e Cognome sottoscrittore

Il Segretario Generale Rogante

Nome e Cognome sottoscrittore